



REPUBBLICA ITALIANA Sent.210/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gabriele Vinciguerra Giudice

Pia Manni Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **30663** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, dal signor

Giovanni Bellomo, CF: BLLGNN53B01H885N, nato il 01.02.1953 in San Giorgio di Lomellina (PV), ivi residente in via Alberto Pavesi n. 25, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Opilio (C.F. PLOLRA62R42H501U PEC: laura.opilio@legalmail.it) e Filippo Profili (C.F. PRFFPP94C12H5011 – PEC: filippoprofili@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Laura Opilio in Roma, Via Agostino Depretis n. 86.

Uditi, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024, l'avv. Luca Odorizi, su delega dell'avv. Opilio, per il convenuto Giovanni Bellomo e il Pubblico ministero Daniela Dell'Oro.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con decreto n. 34/2024, a cui si rimanda per l'esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso il convenuto Giovanni Bellomo alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale.

In conformità alla proposta formulata dal convenuto, la Sezione ha assegnato allo stesso il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta (euro 2.346,00) in favore del Comune di San Giorgio Lomellina, fissando l'udienza del 19 dicembre 2024 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.

La parte convenuta ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l'avvenuto tempestivo pagamento.

Nell'udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il difensore della parte convenuta ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato a tale richiesta, ma ha chiesto che il convenuto sia condannato alle spese del giudizio.

La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.

Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l'indirizzo

giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.

Del pari, appare condivisibile l'orientamento secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere fondato l'assunto dell'attore, secondo cui il convenuto, nella sua qualità di Assessore prima e Sindaco poi del Comune di San Giorgio Lomellina, ha contribuito, con le condotte indicate in citazione a pag. 21, affette da colpa grave, all'illegittimo riconoscimento, in favore di un dipendente comunale, di emolumenti non spettanti, con pari danno per l'amministrazione comunale.

Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30663, instaurato nei confronti di Giovanni Bellomo, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che vengono quantificate nell'importo complessivo di euro 116,53 (diconsi euro centosedici/53).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/12/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente